# ASSOCIAZIONE DI VOLONTARIATO "ALZHEIMER IMOLA" O N L U S

# STATUTO

#### Art. 1

E' costituita, con sede in Imola, una Associazione non riconosciuta, senza scopo di lucro, e per fini esclusivi di solidarietà, denominata "ALZHEIMER IMOLA"

L'Associazione, che ha durata illimitata, opera nell'ambito territoriale della Regione Emilia Romagna.

L'Associazione, nello Statuto e nell'attività si uniforma ai criteri indicati dalla legge 11 agosto 1991, n°266.

# Art. 2

L'Associazione si propone di :

- a) Assistere e sostenere i malati di Alzheimer e i loro famigliari, divenendone un punto di collegamento e coordinamento;
- b) Informare e sensibilizzare l'opinione pubblica e tutte le figure professionalmente coinvolte nella malattia;
- c) Stimolare la ricerca e, per quanto possibile, coordinarla sulle cause, prevenzione, assistenza e terapia della malattia di Alzheimer;
- d) Tutelare i diritti del malato e dei suoi famigliari per ottenere una migliore politica pubblica e una migliore legislazione;
- e) Promuovere la nascita di centri pilota per la diagnosi, e l'assistenza e per la formazione di personale socio-sanitario specializzato.

# Art. 3

Per conseguire le proprie finalità, avvalendosi eventualmente di appositi comitati, l'Associazione:

- a) Promuove la diffusione di ogni informazione giudicata potenzialmente utile a migliorare la gestione del malato, sia nell'ambito famigliare che presso enti pubblici e privati:
- b) Promuove una continua diffusione di informazioni sulla malattia di Alzheimer e sulle sue disastrose conseguenze emotive ed economiche sui famigliari, al fine di modificare progressivamente la sensibilità pubblica sul problema;
- c) Formula proposte operative alle istituzioni pubbliche, traducibili in norme legislative;
- d) Collabora ed eventualmente promuove iniziative volte alla redazione e al continuo aggiornamento del quadro epidemiologico descrittivo della malattia di Alzheimer, allo studio dei fattori predittivi che influenzano la durata della vita del malato in famiglia e/o istituzione, all'elaborazione di tecniche strumentali (biologiche e comportamentali) atte ad identificare i fattori dell'evoluzione della malattia:
- e) Collabora ed eventualmente promuove ogni proposta scientifica che sia di almeno potenziale utilità al malato e alla sua famiglia, e salvaguardi in ogni caso la sua persona fisica e morale;
- f) Promuove, in collaborazione con giuristi, neurologi, psichiatri, geriatri, filosofi, ecc. la costituzione di gruppi bioetici per ogni problema che coinvolge il malato;

- g) Promuove iniziative culturali, corsi, pubblicazioni, conferenze, convegni e altre manifestazioni che facilitino la diffusione delle informazioni e la raccolta di fondi per la realizzazione degli obiettivi;
- h) Cura il collegamento con tutte le associazioni italiane e straniere che perseguano analoghe finalità;
- i) Opera comunque in qualunque modo venga ritenuto utile ed opportuno per migliorare la posizione assistenziale, sociale ed umana delle persone affette dalla malattia di Alzheimer e disturbi correlati, e delle loro famiglie.

#### Art. 4

Il patrimonio dell'Associazione è costituito:

- a) Dai versamenti dei soci fondatori;
- b) Dai beni mobili e immobili che diverranno proprietà dell'Associazione;
- c) Da eventuali fondi di riserva costituiti con le eccedenze di bilancio;
- d) Da eventuali erogazioni, donazioni, lasciti testamentari a favore dell'Associazione, che siano espressamente destinati ad incrementare il patrimonio.

Le entrate dell'Associazione sono costituite:

- a) Dai contributi associativi e dalle quote di adesione una tantum;
- b) Dall'utile derivante da manifestazioni o partecipazioni a esse collegate, pubblicazione di documenti, atti congressuali, vendita di libri ed altro;
- c) Da ogni altra entrata che concorra ad incrementare l'attività associativa.

# Art. 5

L'esercizio finanziario chiude al trentuno dicembre di ogni anno, e il bilancio, predisposto dal Consiglio Direttivo, sarà esaminato dal Collegio dei Revisori dei Conti che riferirà all'Assemblea.

## Art. 6

Chi intende far parte dell'Associazione in qualità di Associato, deve presentare domanda scritta alla Segreteria dell'Associazione. La domanda di adesione comporta, di per sé, l'accettazione dello Statuto e l'impegno di uniformarvisi; su di essa delibera, a suo insindacabile giudizio, il Consiglio Direttivo. In caso di mancato diniego, entro sessanta giorni dalla domanda di adesione, quest'ultima si intende tacitamente accettata.

La qualità di associato viene meno per:

- dimissioni;
- decadenza deliberata dal Consiglio Direttivo a carico dell'associato che sia moroso da oltre un anno nel pagamento della quota associativa;
- esclusione, deliberata dal Consiglio Direttivo, a carico dell'associato che sia venuto meno ai doveri sociali o abbia svolto o svolga attività in contrasto con gli scopi dell'Associazione.

In caso di opposizione dell'associato, deciderà in seconda istanza ed insindacabilmente la assemblea ordinaria degli associati.

## Art. 7

Gli associati si distinguono in:

 a) associati ordinari, simpatizzanti, benemeriti, sostenitori, vitalizi; di seguito potranno assumere tale veste le persone fisiche in qualunque modo interessate agli scopi che l'Associazione si propone di perseguire e che

- versino una delle quote associative fissate di anno in anno dal Consiglio Direttivo:
- b) soci onorari: potranno assumere tale veste le persone fisiche che abbiano acquisito particolari benemerenze nel campo dell'attività dell'Associazione; essi vengono nominati dalla assemblea degli associati.

# Art. 8

L'entità delle quote minime di associazione per ciascuna categoria di associati viene annualmente stabilita dal Consiglio Direttivo.

## Art. 9

Tutti i membri dell'Associazione hanno gli stessi diritti e doveri. I soci sono obbligati:

- a) ad osservare il presente statuto, i regolamenti interni e le deliberazioni legalmente adottati dagli organi associativi;
- b) a mantenere sempre un comportamento degno nei confronti dell'Associazione:
- c) a versare la quota associativa di cui al precedente articolo;
- d) a prestare la loro opera a favore dell'Associazione in modo personale, spontaneo e gratuito.

## I soci hanno diritto:

- a) a partecipare a tutte le attività promosse dall'Associazione;
- b) a partecipare all'assemblea con diritto di voto;
- c) ad accedere alle cariche associative;
- d) a prendere visione di tutti gli atti deliberativi e di tutta la documentazione relativa alla gestione dell'Associazione,con possibilità di ottenerne copia.

# Art. 10

Sono organi dell'Associazione:

- a) l'assemblea degli associati;
- b) il Consiglio Direttivo e il Comitato Esecutivo;
- c) il Collegio dei Revisori dei Conti:
- d) il Comitato Scientifico.

Tutte le cariche ricoperte nell'Associazione sono esercitate gratuitamente.

## Art. 11

L'assemblea è costituita da tutti gli associati che siano tali da almeno due mesi. Il godimento di tutti i diritti, compreso quello di voto, resta sospeso automaticamente per gli associati morosi.

Gli associati possono farsi rappresentare da un altro associato munito di delega scritta. Ogni associato può rappresentare non più di cinque associati.

# Art. 12

L'assemblea degli associati è convocata dal Consiglio Direttivo con avviso affisso nei locali della sede dell'Associazione almeno quindici giorni prima di quello fissato per la riunione, nonché, con il medesimo anticipo, mediante lettera agli associati oppure con pubblicazione dell'avviso sul Notiziario dell'Associazione o su altri organi di stampa diffusi nella Regione Emilia Romagna.

L'avviso di convocazione deve contenere l'indicazione del giorno, ora e luogo dell'adunanza (che può essere diverso da quello della sede dell'Associazione, purchè nella Regione Emilia Romagna) e l'elenco delle materie da trattare.

#### Art. 13

L'assemblea degli associati si riunisce in sede ordinaria almeno una volta all'anno entro sei mesi dalla chiusura dell'esercizio sociale e delibera:

- a) sulla nomina e sulla revoca dei membri del Consiglio Direttivo e del Collegio dei Revisori dei Conti;
- b) sulla relazione del Consiglio Direttivo relativa al rendiconto e all'attività svolta dall'Ente;
- c) sul rendiconto consuntivo;
- d) sul bilancio preventivo;
- e) sugli altri argomenti sottoposti al suo esame dal Consiglio Direttivo.

L'assemblea può essere convocata dal Consiglio Direttivo in sede ordinaria o straordinaria ogni qual volta esso lo ritenga opportuno o su richiesta di un quinto almeno dei soci o del Collegio dei Revisori dei Conti.

L'assemblea straordinaria delibera:

- a) sulle modifiche dello statuto sociale;
- b) sulla fusione con altre Associazioni;
- c) sulla trasformazione della struttura giuridica dell'Ente;
- d) sulla cessazione, liquidazione ed eventuale destinazione delle attività dell'Associazione ad associazioni di volontariato aventi finalità uguali o affini.

# Art. 14

L'assemblea ordinaria e straordinaria, è validamente costituita in prima convocazione quando sia presente o rappresentata almeno la metà più uno dei soci.

In seconda convocazione, che non può avere luogo lo stesso giorno fissato per la prima, l'assemblea è validamente costituita qualunque sia il numero dei soci intervenuti o rappresentati.

Le deliberazioni dell'assemblea sono valide quando siano approvate dalla maggioranza dei presenti, eccezione fatta per la deliberazione riguardante lo scioglimento dell'Associazione e relativa devoluzione del patrimonio residuo che deve essere adottata con il voto favorevole di almeno tre quarti degli associati.

# Art. 15

L'assemblea è presidente del Consiglio Direttivo o, in sua assenza, dal Vice Presidente.

In mancanza di entrambi l'assemblea è presieduta da persona nominata dall'assemblea stessa.

Dalle riunioni dell'assemblea viene redatto verbale sottoscritto dal Presidente e dal Segretario nominato dall'assemblea.

# Art. 16

Il Consiglio Direttivo è composto da tre a undici membri, ma sempre in numero dispari. Essi durano in carica tre anni e sono rieleggibili.

Del Consiglio Direttivo possono far parte solo gli associati. Se uno o più membri per qualsiasi ragione cessassero dal loro ufficio anzitempo, il Consiglio Direttivo nominerà per cooptazione uno o più sostituti che rimarranno in carica fino all'assemblea successiva, che provvederà alla nomina definitiva. Qualora, tuttavia, venisse meno la maggioranza dei consiglieri nominati dall'assemblea, i membri superstiti del Consiglio dovranno provvedere senza indugio alla convocazione dell'assemblea per la loro immediata sostituzione.

Il Consiglio Direttivo elegge nel suo seno il Presidente, il Vice Presidente e il Tesoriere. Potrà inoltre nominare un Segretario organizzativo, anche non associato. Il Presidente e il Vice Presidente del Consiglio Direttivo sono automaticamente Presidente e Vice Presidente dell'Associazione. Il Consiglio Direttivo può nominare, anche al di fuori dei suoi membri, un Presidente Onorario. Il Consiglio Direttivo può nominare nel suo seno un Comitato Esecutivo composto dal Presidente, Vice Presidente e da un Consigliere. Esso durerà in carica per lo stesso periodo del Consiglio Direttivo e ad esso potranno essere delegati tutti o parte dei poteri al Consiglio spettanti, salvo quelli relativi alla formazione del bilancio e quelli espressamente riservati al Consiglio dal presente statuto e dalla legge.

Il Consiglio Direttivo può, inoltre, istituire a sua discrezione, gruppi di lavoro – composti parzialmente anche da non Consiglieri – su determinati argomenti, attribuendo loro compiti istruttori e referenti.

Al Consiglio Direttivo sono attribuiti tutti i poteri di amministrazione ordinaria e straordinaria dell'Associazione. Esso ha quindi la facoltà di compiere tutti gli atti che ritenga opportuni per l'attuazione delle finalità dell'Ente nei limiti stabiliti dal presente statuto e dalle direttive approvate dall'Assemblea Generale.

In caso di urgenza, il Presidente del Consiglio Direttivo può prendere i provvedimenti provvisori nelle materie di competenza del Consiglio Direttivo, salvo sottoporli alla ratifica di questo organo nella prima successiva riunione del medesimo.

Il Consiglio Direttivo deve sottoporre all'Assemblea generale, per l'approvazione, il rendiconto consuntivo dell'anno trascorso, insieme alla relazione sul rendiconto stesso e sull'attività dell'Associazione.

## Art. 17

Le riunioni del Consiglio sono valide con la presenza della maggioranza dei suoi componenti in carica, e le sue deliberazioni sono prese a maggioranza di voti dei presenti.

I Consiglieri assenti senza giustificato motivo a tre consecutive riunioni del Consiglio, si intendono automaticamente decaduti dall'ufficio.

Il Presidente (ovvero, in caso di sua assenza o impedimento, il Vice Presidente) convoca il Consiglio Direttivo almeno una volta ogni sei mesi ed ogni qual volta o ritenga opportuno o gli sia richiesto almeno da due membri del Comitato.

La convocazione, sia del Consiglio Direttivo, sia del Comitato Esecutivo, avviene a mezzo di avviso contenente l'ordine del giorno ai membri dell'organo almeno cinque giorni prima della riunione. In caso di urgenza è ammessa la convocazione per telegramma, purchè almeno un giorno prima della riunione.

Sia alle riunioni del Consiglio Direttivo, sia a quelle del Comitato Esecutivo hanno diritto di partecipare i Revisori dei Conti; possono, di volta in volta, essere invitati a partecipare, senza diritto di voto, anche altri associati nonché terzi. A tutte le riunioni partecipa, senza diritto di voto, il Segretario organizzativo che provvede a redigere il verbale sottoscritto da lui e dal Presidente della riunione. In caso di

assenza o impedimento del Segretario, le sue funzioni vengono svolte da persona designata dal Consiglio Direttivo stesso.

## Art. 18

Il Presidente, o in caso di sua assenza o impedimento, il Vice Presidente, ha la rappresentanza legale dell'Associazione di fronte ai terzi e in giudizio.

Il Consiglio Direttivo o, se esiste, il Comitato Esecutivo, può nominare procuratori speciali e generali, nonché rilasciare deleghe e mandati per incarichi specifici.

#### Art. 19

Il Collegio dei Revisori dei Conti è l'organo di controllo della contabilità dell'Associazione. Esso si riunisce almeno una volta all'anno ed è composto di tre membri, anche non associati, eletti dall'Assemblea e dura in carica un triennio.

## Art. 20

Il Consiglio Direttivo può nominare un Comitato Scientifico a carattere consultivo, composto da tre a quindici membri, che durerà in carica per lo stesso periodo del Consiglio Direttivo che l'ha eletto.

I membri del Comitato Scientifico, che possono essere anche non associati, devono essere personalità di riconosciuta fama ed esperienza nell'ambito scientifico.

Il Comitato Scientifico, che può nominare nel suo ambito il Presidente, esprime il proprio parere sulle questioni ad esso sottoposte dal Consiglio Direttivo o dal Comitato Esecutivo e formula proposte in ordine al perseguimento degli scopi dell'Associazione.

I membri del Comitato Scientifico si riuniscono su convocazione del Presidente dell'Associazione che partecipa ai loro lavori.

# Art. 21

Il Consiglio Direttivo può nominare, determinandone il numero dei componenti, un Comitato degli Amici, che dura in carica per lo stesso periodo del Consiglio Direttivo che l'ha eletto. I membri del Comitato eleggono il Presidente e possono essere rieletti. Scopi del Comitato sono quelli di promuovere la ricerca di fondi da destinare al perseguimento degli scopi dell'Associazione nonchè di divulgare questi ultimi presso l'opinione pubblica.

## Art. 22

Lo scioglimento dell'Associazione è deliberato dall'Assemblea straordinaria, la quale provvede alla nomina di uno o più liquidatori e delibera in ordine alla devoluzione del patrimonio ad associazioni di volontariato, escluso comunque qualunque rimborso agli associati.

# Art. 23

Per tutto quanto non previsto dal presente statuto si applicano le norme di legge in materia